



SENTENZA N. 461/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in qualità di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73774** R.G., sul ricorso depositato il 16.11.2022, ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis) rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Emilio Solimando e Silvia Solimando ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Bari, via Davanzati n. 6 (pec: avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it; avv.silviasolimando@pec.giuffre.it)

contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale dell'Esercito n. 186;

nonché contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21;

FATTO

Con ricorso depositato il 16.11.2022, (omissis) adiva questa Corte per ottenere la rideterminazione del trattamento vitalizio in godimento, previo ricalcolo della quota di pensione per anzianità successiva all'1.1.2012 (c.d. quota C) sulla base del montante contributivo accumulato alla data del congedo maggiorato da quello accantonato durante il periodo di ausiliaria.

In data 24.6.2024, parte ricorrente rinunciava agli atti del presente giudizio.

All'odierna udienza, nessuno è risultato presente.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare ed assorbente, questo Giudice prende atto della rinuncia agli atti di causa trasmessa a cura del ricorrente in data 24.6.2024.

Tale rinuncia risulta, tuttavia, improduttiva di effetti ai sensi dell'art. 110 c.g.c., in quanto non accettata dalle odierne Amministrazioni resistenti, non ritualmente evocate e dunque non costituite.

Cionondimeno, siffatta rinuncia è comunque idonea ad esprimere il venir meno dell'interesse ad agire di parte ricorrente, con conseguente improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 4 settembre 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 11.09.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale